



REGIONE PIEMONTE

Copia Albo

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23

OGGETTO:

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi dell'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019 e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'art. 1 commi 837 e seguenti della Legge n. 160/2019 . Conferma coefficienti e tariffe per l'anno 2023

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 17:30 regolarmente convocata, si è riunita in presenza, presso la Sede Municipale, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale, ai sensi del regolamento sul funzionamento del predetto Organo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2022, esecutiva ai sensi di legge.

Alla seduta sono presenti i seguenti componenti:

Cognome e Nome	Presente
1. CORGNATI STEFANO PAOLO - Sindaco	Sì
2. SANDRA FRANCO - Assessore	Sì
3. BIANCHETTI MARA - Assessore	Sì
4. MOSCA DAVIDE - Assessore	Sì
5. MICHELONE CLAUDIO - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Bartolomeo FARANA che provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 7 del regolamento suddetto.

Ciò posto, il Sig. CORGNATI STEFANO PAOLO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta la presenza del numero legale prescritto per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Livorno Ferraris. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL VICE-SINDACO

Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*;
- ai sensi del comma 838 del medesimo articolo 1 *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”*;
- l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”*;

PRESO ATTO che:

- l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:
 - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati,
- il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 24.02.2021 che ha fornito gli indirizzi in merito all'istituzione ed alla gestione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1 commi 816-836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che qui vengono richiamati:

- a) l'applicazione degli stessi decorrerà dal primo gennaio 2021, previa adozione, entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, di appositi regolamenti disciplinanti gli stessi e fissazione delle rispettive tariffe;
- b) fare salve le procedure di autorizzazione e concessione vigenti al 31/12/2020;
- c) applicare, in via transitoria e salvo eventuali conguagli (se dovuti), un canone patrimoniale di importo pari ai prelievi vigenti al 31 dicembre 2020 che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:
 - Regolamento per l'applicazione della Tosap approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 22 del 12/05/1994 e ss.mm.ii;
 - Delibera Giunta Comunale n° 137 del 14/11/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni anno 2020;
 - Delibera Giunta Comunale n° 138 del 14/11/2019 di approvazione della tariffe per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche – Tosap;
 - Delibera Consiglio Comunale n° 19 del 29/07/2020 di conferma tariffe 2019 per l'anno 2020 della Tassa sui Rifiuti – TARI, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020;

- Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 27 del 21/05/2014 e ss.mm.ii (per la TARI giornaliera limitatamente ai casi di occupazione temporanea);

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24.03.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato istituito e approvato il “*Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*” ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-836;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.03.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato istituito e approvato il “*Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845;

CONSIDERATO che:

- i commi 826 e 827 della Legge n. 160/2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l’occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 e 842 stabiliscono la tariffa base, annua e giornaliera per il canone mercatale;
- l’art. 1, comma 843, della Legge n. 160/2019, prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;
- l’art. 1, comma 838, della Legge n. 160/2019, precisa che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga alle disposizioni concernenti il c.d. “canone unico”. A differenza di quest’ultimo, il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ma anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;
- l’art. 4 del “*Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*” e l’art. 6 del “*Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*, classificano le strade, aree e spazi pubblici in due categorie, mantenendo la classificazione stabilita con deliberazione C.C. n° 24 del 12.05.1994. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata mentre la tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta del 30 per cento rispetto alla 1^ categoria;

VERIFICATO che la popolazione residente di questo Comune, al 31 dicembre 2020, era pari a 4229 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base in commento risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826, Legge 160/2019: € 30,00;
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827, Legge 160/2019: € 0,60;
- tariffa base annuale art. 1, comma 841, Legge 160/2019: € 30,00;
- tariffa base giornaliera art. 1, comma 842, Legge 160/2019: € 0,60;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 e s.m.i. che prevede, per i Comuni fino a 20.000 abitanti, la tariffa forfettaria di euro 1,50 per le occupazioni permanenti

del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, con un minimo di € 800,00;

EVIDENZIATO CHE la grave crisi anche economica in atto, conseguente alle stringenti restrizioni cui sono state sottoposte le attività economiche e produttive in ragione delle misure di contenimento del contagio connesso alla situazione pandemica e al calo fisiologico della domanda, hanno spinto la Giunta Comunale a confermare l'adeguatezza dei coefficienti e delle tariffe proposti negli anni 2021 e 2022;

RITENUTO, pertanto, **di** provvedere alla conferma dei coefficienti e delle tariffe approvati con deliberazione G.C. n° 40 del 24.03.2021 per l'anno 2021 e confermate con deliberazione G.C. n° 155 del 24.11.2021 per l'anno 2022, riportate negli allegati **ALLEGATO A** - *“Coefficienti moltiplicatori e tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria annuale”*, **ALLEGATO B** - *“Coefficienti moltiplicatori e tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria giornaliera”*, **ALLEGATO C** - *“Coefficienti moltiplicatori e tariffe del Canone per le pubbliche affissioni”*, **ALLEGATO D** - *“Coefficienti moltiplicatori e tariffe del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 74 comma 1 del *Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* e dall'art. 21 comma 1 del *Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*, approvati rispettivamente con deliberazioni Consiglio Comunale n° 6 e n° 7 del 24.03.2021, che attribuiscono il titolo di funzionario responsabile dei nuovi canoni al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio;

TENUTO conto che con deliberazioni Consiglio Comunale n° 6 del 24.03.2021 e n° 7 del 24.03.2021 di approvazione dei Regolamenti dei nuovi canoni, sono stati affidati all'attuale Concessionario, in continuità con le modalità di gestione della TOSAP, dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni, della TARI giornaliera, anche la gestione della riscossione volontaria, coattiva e di accertamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi dell'art. 1 comma 846 della Legge n. 160/2019, in base al quale la gestione possa essere affidata al soggetto al quale alla data del 31 dicembre 2020 risulta affidato il servizio di gestione della TOSAP, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti pubbliche affissioni, come anche evidenziato dall'art. 75 del *“Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* e dall'art. 22 del *“Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*;

VISTO l'art. 1, comma 838, della Legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023) che modifica la definizione di “aree comunali” valevole ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, precisando che nelle aree comunali sono ricompresi i tratti di strada all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede: “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;
- la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RICHIAMATI:

- l'art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali n° 267/2000, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza ad assumere tutti gli atti rientrati nelle funzioni di governo che non ricadano nelle competenze del Consiglio Comunale;
- l'art. 52 comma 5 del *Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* recita: “Con deliberazione di Giunta Comunale vengono determinate annualmente le tariffe e i coefficienti del Canone. In difetto di modifica si intendono confermate le tariffe fissate per l'anno precedente”;
- l'art. 7 comma 3 del *Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*, recita: “I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione

che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella deliberazione di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, entro il termine per approvare il Bilancio di Previsione”;

RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari e ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere all’approvazione della presente deliberazione per le finalità in oggetto;

RITENUTO pertanto che, per esplicitare i propri effetti con decorrenza dal 01.01.2023, il presente provvedimento deve essere adottato entro il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 modificato dall’art. 1 comma 775 della Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29.12.2022, ossia entro il 30/04/2023, salvo eventuali proroghe del legislatore nelle more dell’adozione della presente deliberazione;

ATTESO pertanto di dover provvedere in merito secondo il contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione in relazione al quale sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile dei Servizi Affari Generali e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

VISTO il succitato T.U. Enti Locali e, in particolare, l’art. 48.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- **Di fare proprie** le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenendole qui integralmente trasposte;
- **Di dare atto che**, nello schema di bilancio di previsione, che sarà adottato con successiva deliberazione di questa Giunta Comunale, sarà inserita una previsione di entrata riferita alla risorsa Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l’importo di € 19.000,00 e Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per l’importo di € 25.000,00 per gli anni 2023, 2024 e 2025;
- **Di stabilire che**, per raggiungere tale obiettivo di entrata, siano mantenute invariate per l’anno 2023 le tariffe ed i coefficienti relativi ai canoni determinati con la delibera della Giunta Comunale n. 40 del 24/03/2021 per l’anno 2021, confermati con deliberazione Giunta Comunale n. 155 del 24/11/2021 per l’anno 2022, come riportate nei seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - **ALLEGATO A** - *“Coefficienti moltiplicatori e tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria annuale”;*
 - **ALLEGATO B** - *“Coefficienti moltiplicatori e tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria giornaliera”;*
 - **ALLEGATO C** - *“Coefficienti moltiplicatori e tariffe del Canone per le pubbliche affissioni”;*
 - **ALLEGATO D** - *“Coefficienti moltiplicatori e tariffe del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;*

- **Di dare atto che** le predette tariffe si applicano a decorrere dal 01/01/2023;
- **Di dare atto che** il termine di scadenza del pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria permanenti è fissato al 30 aprile, in applicazione dell'art. 56 del *Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* e dell'art. 10 del *Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*;
- **Di dare atto che** il gettito previsto derivante dall'applicazione delle tariffe dei canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni e consente il rispetto degli equilibri finanziari nella formazione del Bilancio di previsione 2023-2025;
- **Di dare atto che** la presente deliberazione tariffaria, avendo ad oggetto un'entrata di natura patrimoniale e non già tributaria, non è soggetta agli obblighi di trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 bis del D.L. 34/2019;
- **Di dare atto che** la presente deliberazione sarà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
- **Di dichiarare** immediatamente eseguibile la deliberazione di approvazione della presente proposta, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito derivante dalla necessità di pervenire all'approvazione dello schema di bilancio 2023 – 2025 inserita nell'ordine del giorno della seduta odierna

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile dei Servizi Affari Generali e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dopo breve discussione che vede i convenuti convergere verso l'approvazione della medesima proposta.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione così come dianzi formulata.

Successivamente, la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta di deliberazione testé approvata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
CORGNATI STEFANO PAOLO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. Bartolomeo FARANA